




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 113

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione  
della mototerapia

N. 16 – 15 novembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 113

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione  
della mototerapia

N. 16 – 15 novembre 2022

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLI 1-4.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>RICONOSCIMENTO E DISCIPLINA DELLA MOTOTERAPIA .....</b>	<b>- 3 -</b>



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>113</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia</b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>parlamentare</b>
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT)</b>	assente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Panizzut (LEGA)
<b>Commissione competente:</b>	XII Commissione (Affari sociali)

---

### PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

È oggetto della presente Nota il testo della proposta di legge C. 113, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente dalla Commissione XII (Affari sociali) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 25 ottobre 2023).

Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

### ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

#### **ARTICOLI 1-4**

#### **Riconoscimento e disciplina della mototerapia**

**Le norme** dichiarano che la presente legge riconosce e promuove la mototerapia, in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psicofisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità (articolo 1).

Per una descrizione della mototerapia si rinvia al pertinente dossier del Servizio Studi. In sintesi, la mototerapia prevede lo svolgimento di esibizioni di *motocross freestyle* all'aperto e all'interno degli ospedali per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per

gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i genitori e i medici curanti.

Le norme demandano inoltre a un accordo Stato-regioni<sup>1</sup> l'adozione<sup>2</sup> di linee guida per garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale (articolo 2, comma 1).

Nell'ambito delle linee guida sono disciplinati:

- a) gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia, nonché i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi;
- b) le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell'utente;
- c) il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, che operano nell'ambito della mototerapia;
- d) i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere, nonché i relativi percorsi formativi;
- e) i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire;
- j) la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili;
- g) le disposizioni finali e transitorie (articolo 2, comma 2).

Inoltre, le pubbliche amministrazioni possono promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida, gli eventi e i progetti di mototerapia sono svolti nel rispetto delle indicazioni previste dalle linee guida medesime (articolo 3).

La proposta di legge è, infine, corredata di una generale clausola di neutralità finanziaria, ai cui sensi dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla legge medesima nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 4).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la proposta di legge in esame, esplicitamente volta a promuovere e riconoscere la mototerapia (articolo 1), demanda

---

<sup>1</sup> Più dettagliatamente, a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentiti l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

<sup>2</sup> Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

l'adozione di apposite linee guida sulla mototerapia medesima a un accordo in Conferenza Stato-regioni (articolo 2) e consente alle pubbliche amministrazioni di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia i quali, dalla data di entrata in vigore delle sopradette linee guida, devono essere svolti nel rispetto delle indicazioni da esse previste (articolo 3). Il provvedimento è infine assistito da una generale clausola di neutralità finanziaria (articolo 4).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che, ai sensi del medesimo provvedimento, le amministrazioni pubbliche possono promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da svolgere secondo le citate linee guida al sussistere delle necessarie disponibilità economiche e comunque nel quadro dei vigenti vincoli di bilancio, stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla medesima legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione testuale della disposizione.